



# COMUNE DI MONTEBELLO JONICO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

## Area Tecnica

### SETTORE V – URBANISTICA E PATRIMONIO

Palazzo Comunale - Piazza Municipio - 89064 Montebello Jonico (RC)

Tel: 0965.779025 / 779006 - fax 0965.786040

C.F. / P.I. : 00710360801 -- PEC: protocollo.montebello@asmepec.it

Sito istituzionale - <http://www.comune.montebellojonico.rc.it>

## AVVISO

**Procedura ad evidenza pubblica per il rilascio di concessioni demaniali marittime (CDM) a carattere temporaneo per finalità turistico-ricreative. STAGIONE BALNEARE 2023.**

### Il Responsabile del Settore V – Urbanistica e Patrimonio

#### Premesso che:

l'art. 4 comma 1 della Legge Regionale n. 17 del 2005 e ss.mm.ii., recante "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo" conferisce ai Comuni le funzioni per le attività amministrative inerenti al rilascio, rinnovo, revoca e decadenza delle concessioni demaniali marittime;

il Comune di Montebello Jonico, titolare della funzione amministrativa di cui sopra, intende concedere l'utilizzo del demanio marittimo per finalità "turistico ricreative", relativamente alle aree meglio indicate nell'allegata planimetria;

ai sensi dell'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE (c.d. Bolkestein), qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali (come nel caso del demanio marittimo) o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento;

ai sensi dell'art. 1 della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni, l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario;

le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative, in quanto concessioni di beni pubblici di rilevanza economica in grado di suscitare l'interesse concorrenziale delle imprese e dei professionisti, devono essere improntate ai principi ispiratori del sistema comunitario (libertà di stabilimento, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, evidenza pubblica), come dichiarato dal Consiglio di Stato, sez. VI n. 525 del 29.01.2013 e dalla Corte di Cassazione, sez. 3, n. 21158 del 16.05.2013);

la normativa europea e la costante giurisprudenza, quindi, impongono il ricorso alle procedure ad evidenza pubblica per il rilascio di concessioni demaniali marittime, che avranno una durata limitata adeguata all'investimento proposto e non potranno prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami;

**Vista** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30.3.2017, con la quale veniva adottato il Piano Comunale Spiaggia del Comune di Montebello Jonico (RC) di seguito denominato (PCS), depositato in atti presso il Settore V Urbanistica e Patrimonio.

**Preso Atto** che la procedura relativa all'approvazione definitiva del suddetto Piano Spiaggia adeguato alle indicazioni del Piano di Indirizzo Regionale (PIR) è tutt'oggi in corso;

**Preso Atto** che questa Amministrazione, nel mese di febbraio 2021, ha avviato la procedura denominata "Procedimento di formazione del Piano Comunale di spiaggia (PCS). Strumento di pianificazione delle aree ricadenti nel demanio marittimo: obiettivi strategici e di sviluppo da perseguire", la quale è tutt'oggi in corso;

**Visto:**

il vigente art. 14 della Legge Regionale n. 17 del 21 dicembre 2005 e ss.mm.ii., rubricato "Norme di salvaguardia", il quale dispone che:

1. "Dalla data di entrata in vigore del PIR e fino all'entrata in vigore del PCS, formato e adeguato secondo le prescrizioni ed indicazioni del PIR, non possono essere rilasciate nuove concessioni demaniali marittime, né essere autorizzate varianti sostanziali ai rapporti concessori in essere";
2. Nelle more dell'approvazione del PCS, in deroga a quanto disposto dal comma 1, possono essere rilasciate:

**a) Concessioni demaniali marittime stagionali:**

- a supporto di attività ricettive alberghiere, villaggi turistici, campeggi e altre strutture ricettive che presentino analoghe caratteristiche, per comprovate esigenze, ai fini delle attività inerenti ai servizi di balneazione, a condizione che vengano rispettati i limiti e le condizioni stabiliti dalla presente legge, dal Codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, nonché dalle vigenti normative di settore per l'utilizzazione ed occupazione delle aree demaniali marittime;
- per l'installazione di piccoli punti d'ormeggio senza realizzazione di opere a terra, per la posa di gonfiabili, di giochi smontabili per bambini e di chioschi di tipo omologato, nonché per la posa di tavolini e sedie in aree demaniali marittime prospicienti ad attività commerciali; le concessioni demaniali marittime stagionali per l'installazione di chioschi di tipo omologato non possono avere una durata superiore a 120 giorni.

**b) In favore di titolari di concessioni turistico - balneari:**

- concessioni demaniali marittime suppletive per il mantenimento annuale delle strutture, al fine di esercitare attività economico - commerciali che vadano oltre la stagione estiva, a condizione che il pagamento delle pregresse annualità del canone demaniale e dell'addizionale regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1971, n. 1 (Istituzione dei tributi propri della Regione Calabria), sia regolare e che non permangano occupazioni o innovazioni abusive sul demanio marittimo; il rilascio della licenza demaniale marittima suppletiva per il mantenimento delle strutture balneari per l'intero anno è, in ogni caso, subordinato all'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, al d.p.r. 31/2017 nonché a tutte le autorizzazioni e i permessi, le intese, e nulla osta prescritti dalla legge;
- concessioni demaniali marittime suppletive stagionali, nel caso di ripascimento naturale, per la mera posa di ombrelloni e sedie a sdraio, senza variazione del fronte mare concesso.

**c) In favore di titolari di concessioni turistico - balneari, concessioni demaniali marittime suppletive per l'esecuzione di variazioni che si rendano necessarie al fine di adeguare le strutture a specifiche prescrizioni di legge:**

- Le concessioni demaniali marittime di cui al comma 2 sono rilasciate dai comuni previo parere vincolante del dipartimento della Giunta regionale competente in materia di demanio marittimo;
- Le concessioni demaniali marittime di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere revocate dai comuni, senza alcun indennizzo, dopo l'approvazione del PCS, nel caso in cui risultano in contrasto con le previsioni urbanistiche del PCS medesimo;
- Per quanto non disposto dal presente articolo si osservano le norme del Codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione".

**Visto:**

l'art. 1 della L.R. n. 20 del 30.07.2010 che integra e modifica la L.R. n. 17 del 2005;

il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della Legge delega" di cui all'art. 1 della L. 22.07.1975 n. 382;

il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali", in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n.59;

il Piano di Indirizzo Regionale (PIR) pubblicato sul BUR Calabria del 14.07.2007 (suppl. straordinario n. 3 al n. 12 del 30.06.07);

il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30.03.1942 n. 327, per come modificato dalla Legge 26.02.2012, n. 25;

il Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con DPR 15 febbraio 1952 n. 328;

il D.lgs. 18.08.200 n. 267 e s.m.i. - "Testo Unico sugli Enti Locali";

il D.lgs. del 06.09.2011 n. 159 e s.m.i. - "Codice Antimafia";

**Vista:**

la Legge Regionale 21 dicembre 2005, n. 17 e ss.mm.ii. "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo" - art. 14 per come successivamente modificato;

la planimetria allegata alla presente nella quale sono stati individuati n. **6 lotti + 3 specchi acquei**, del redigendo PCS adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30.03.2017, da assegnare per il servizio spiaggia (posa ombrelloni e sdraio) a supporto di attività turistico-ricettive alberghiere, villaggi turistici, campeggi e altre strutture ricettive che presentano analoghe caratteristiche, e attività ricettive extralberghiere (affittacamere, bed and breakfast, locande; case e appartamenti; case per ferie e case religiose; ostelli per la gioventù, centri soggiorno studi; residenze di campagna, residenze di montagna, rifugi escursionistici; residenze d'epoca e dimore storiche, per così come definite dalla Legge regionale 7 agosto 2018, n. 34 - Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere) **per la stagione balneare 2023 dal 01.06.2023 al 30.09.2023**;

**Considerato** che, nonostante l'attuale situazione emergenziale sanitaria, da COVID-19, ed i conseguenti tempi contingentati di gestione delle riconnesse procedure, l'attribuzione dei lotti deve avvenire comunque nel rispetto dei principi dell'evidenza pubblica, di non discriminazione, di trasparenza e di parità di trattamento;

**Considerate** le misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica, in corso, in materia di igiene e sanità pubblica.

#### AVVISA CHE

**E' INDETTA UNA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA**, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 36 e 37 del Codice della Navigazione e degli artt. 3 lett. sss), 59, 60, 61 e 95 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), finalizzata al rilascio di concessioni (CDM) temporanee, **per la sola stagione balneare 2023 dal 01.06.2023 al 30.09.2023, senza che ne derivi un diritto di insistenza**, di aree demaniali marittime - ricadenti nel territorio del Comune di Montebello Jonico ed individuate sui lotti del redigendo PCS, a supporto alle attività aventi finalità turistico-ricreative quali: villaggi turistici, alberghi e strutture ricettive extralberghiere (per così come definite dalla Legge regionale 7 agosto 2018, n. 34) - finalizzate allo svolgimento di attività inerenti ai servizi di balneazione per così come specificato dal comma 2 lett. a) punti 1 e 2, dell'art. 14 della L.R.n.17/2005 e ss.mm.ii., (quali a titolo semplificativo: posa di ombrelloni, aree per punti di ormeggio attrezzato per la nautica da diporto, ecc.).

#### A TAL FINE DEFINISCE QUANTO DI SEGUITO:

##### Art. 1 - Individuazione aree oggetto di concessione

I lotti da concedere attraverso concessione demaniale marittima ex art. 14 della Legge Regionale n. 17 del 2005 e con l'applicazione della L.R. n. 7/2017 e n. 16/2017 di modifica agli art. 9, 14 e 18 della L.R. 17/2015, pubblicata sul BURC n. 44 del 9 Maggio 2017 relativa all'ammissibilità di nuove Concessioni demaniali marittime in assenza di Piani Comunali Spiaggia, sono definiti nella planimetria del PCS adottato con la seguente numerazione: da **1, 2, 3, 4, 5, e 7** procedendo da Nord verso Sud - aree per attività turistico- ricreative stagionali – Tabella 1A;

da **a, b e c** procedendo da Nord verso Sud – aree per la sosta e lo stazionamento di imbarcazioni oltre aree per punti di ormeggio attrezzato per la nautica da diporto Tabella 2A.

Tabella 1A

Id. Area	Superficie
1	207,10 mq
2	1.300,00 mq
3	1.290,50 mq
4	1.280,10 mq
5	1.350,00 mq
7	1.400,00 mq

Tabella 2A

Id. Area	Superficie Area per la sosta e lo stazionamento di imbarcazioni	Superficie Area per punti di ormeggio attrezzato per la nautica da diporto
a	716,20 mq	10.000,00 mq
b	630,05 mq	15.000,00 mq
c	725,50 mq	6.000,00 mq

L'utilizzo di tali aree dovrà rispettare:

- Le norme del codice della navigazione, il relativo regolamento di esecuzione, la L.R. n. 141/97;
- Le altre norme nazionali e regionali che disciplinano l'utilizzo dei beni demaniali marittimi;
- Le aree in concessione dovranno avere zone d'ombreggio per i clienti delle strutture ricettive e possedere i criteri tipologici di insediamento definiti nell'art.14 del P.I.R. Calabria, quali servizi igienici (completi di autorizzazione allo scarico nonché di allaccio alla rete idrica comunale), abbattimento delle barriere architettoniche, manufatti del tipo amovibile, accessibilità ai parcheggi, ecc.
- I concessionari potranno abbellire l'area in concessione con l'apposizione di fioriere previa comunicazione a questo ente con allegata la piantina dell'area e l'indicazione del luogo di apposizione delle medesime;
- I concessionari dovranno provvedere a prestare, a proprie spese, il servizio di salvataggio secondo quanto stabilito dalla Capitaneria di Porto.

#### **Art. 2 - Durata del rapporto concessorio**

Le concessioni avranno durata stagionale fino alla chiusura della stagione balneare 2023 o meglio per il periodo che va dall'1.6.2023 al 30.9.2023, fatta salva la possibilità di revoca prevista dall'art. 42, comma 2 e di decadenza prevista dall'art. 47 del Codice della Navigazione, ed in ogni caso, fatta salva la revoca o ulteriori provvedimenti restrittivi per fronteggiare la diffusione epidemiologica da COVID-19.

#### **Art. 3 - Soggetti legittimati a partecipare al bando**

Le domande di partecipazione al presente bando possono essere presentate dagli aventi titolo e/o da legali rappresentanti.

I soggetti partecipanti dovranno possedere al momento di presentazione della domanda i seguenti requisiti

##### **pena di esclusione:**

a) di essere iscritti presso il Registro delle Imprese della Camera del Commercio territorialmente competente per lo svolgimento di attività turistiche e ricreative di cui all'art. 2 della L. 17 del 2005 e s.m.i.;

b) di possedere i requisiti di cui all'art. 2 della Legge regionale 9 maggio 2017, n. 16 che sostituisce l'articolo 14 della l.r. 17/2005;

Di possedere inoltre seguenti requisiti di ordine generale per come stabilito all'art. 80 del D.lgs. 50 del 2016:

- a. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tale situazioni;
- b. di non essere assoggettato ad uno dei divieti di cui all'art. 67 del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i. (Codice Antimafia);
- c. di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con la P.A. ai sensi dell'art. 10 della legge 575 del 31/05/1985 e successive modifiche ed integrazioni;
- d. di non trovarsi sottoposte ad alcuna procedura concorsuale e che non sia a proprio carico un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni né il soggetto versato in stato di sospensione dell'attività commerciale;
- e. di non essere stato condannato, in via definitiva, per occupazione abusiva di aree demaniali marittime nel biennio precedente la data di pubblicazione del presente avviso;
- f. che nei propri confronti non sia stata emessa una condanna con sentenza passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o dell'Unione Europea che incida sull'affidabilità morale e professionale o per delitti finanziari;
- g. di non essersi reso inadempiente o colpevole di negligenza nell'eseguire prestazioni per il Comune stesso o per altre P.A.;
- h. di non aver commesso gravi violazioni in materia di rapporti di lavoro e/o sicurezza del lavoro;
- i. di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana;
- j. di essere in regola con il pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana;
- k. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) ovvero che l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto di lavoro dei disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15, ovvero che l'impresa avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso fra 15 e 35 e non avendo proceduto, successivamente al 18/01/2000 ad assunzioni che abbiano incrementato l'organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all'art. 9 della L. N. 68/99;

Per le società, la certificazione dovrà essere prodotta per tutti gli amministratori.

Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio);

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla manifestazione d'interesse contemporaneamente tramite più associazioni temporanee, riconosciute e non riconosciute o tramite più consorzi, società commerciali o cooperative ovvero partecipare alla manifestazione d'interesse in forma individuale qualora abbia partecipato alla medesima in altre associazioni, società, a.t.i., o consorzi.

A tutela della par condicio delle ditte concorrenti e della regolarità della manifestazione d'interesse, è vietata la partecipazione alla manifestazione d'interesse medesima in concorrenza tra ditte che sono controllanti o controllate ed, in particolare, tra ditte fra le quali vi siano forme di collegamento, di parentela diretta o altre forme di collegamento dovute all'identità tra le seguenti mansioni:

a) titolare di ditta individuale; b) socio di s.n.c.; c) socio accomandatario di società in accomandita semplice; d) membro di organi di amministrazione di S.p.A., s.r.l., di cooperative e loro consorzi, di consorzi di imprese; e) soggetti investiti di potere di rappresentanza dell'impresa per la partecipazione ad appalti pubblici; f) direttori tecnici.

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016.

La domanda di partecipazione alla presente procedura ad evidenza pubblica può essere presentata da persone fisiche, società, cooperative, consorzi e imprese già iscritte presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente per lo svolgimento di attività turistico-ricreative di cui all'art. 2 della l. r. n. 17/2005.

#### **Art. 4 - Canone concessorio e imposta regionale sulle concessioni**

Il concessionario avrà l'obbligo di corrispondere all'Erario un canone demaniale commisurato all'area che otterrà in concessione secondo la Legge 4 dicembre 1993, n. 494 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 concernente "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime", come aggiornata dalle successive disposizioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, valido per tutta la durata della concessione stagionale, e l'imposta dell'addizionale regionale pari al 15% del canone determinato per come modificato dall'art. 13 della Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 47, fatta salva ogni altra disposizione, prevista dalle norme statali, in materia sviluppo e crescita economica.

L'addizionale deve essere versata su conto corrente postale n. 16120883 intestato alla Regione Calabria Servizio di Tesoreria – Ircobdem – Catanzaro oppure su bonifico bancario n. IBAN IT 43 A 07601 04400 000016120883.

I soggetti aggiudicatari, oltre a dover pagare il canone e l'imposta addizionale regionale dovranno stipulare apposita polizza fidejussoria a garanzia degli obblighi da assumere, pari al doppio del canone stagionale, da effettuarsi prima del rilascio dell'atto concessorio.

#### **Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda.**

Per partecipare al presente avviso i concorrenti dovranno far pervenire, a pena di esclusione, all'ufficio protocollo del Comune di Montebello Jonico - entro le **ore 12:00 del giorno 03 APRILE 2023** la domanda di partecipazione in busta chiusa appositamente sigillata da consegnare:

1. Mediante consegna a mano presso il servizio protocollo dell'Ente;
2. Tramite raccomandata A.R. a mezzo di servizio postale;
3. A mezzo di agenzia di recapito autorizzata, con ricevuta di ritorno.

Farà fede come data di arrivo esclusivamente il timbro dell'ufficio protocollo comunale.

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.

Il plico, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere chiuso e adeguatamente sigillato (con timbro o firma o ceralacca o nastro adesivo) e dovrà riportare in modo ben visibile, oltre all'intestazione e l'indirizzo del mittente, la seguente dicitura: **"Avviso pubblico per l'assegnazione di concessioni demaniali marittime (CDM) a carattere temporaneo per finalità turistico-ricreative. Stagione Balneare 2023" – Riservato Non Aprire --**

Ogni intera area in concessione riservata alle strutture ricettive dovrà essere oggetto di una specifica domanda (plico completo), a pena di esclusione. Non sono dunque ammesse domande per porzioni di area diverse dai lotti individuati all'art. 1 del presente avviso.

1) **La domanda di partecipazione** dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a. indicare, nel caso di persona fisica, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e il codice fiscale; nel caso di impresa individuale, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e il codice fiscale dell'imprenditore; negli altri casi, la denominazione o la ragione sociale, la sede legale, il

- codice fiscale e la partita I.V.A. della ditta, nonché le generalità del legale rappresentante;
- b. indicare la media delle presenze rilevate nella struttura ricettiva a monte della società e/o del concorrente partecipante calcolata sugli ultimi tre anni (punto 1, art. 6);
- c. indicare gli anni di attività nel settore del turismo (punto 2, art. 6);
- d. indicare la distanza dal mare della struttura ricettiva (punto 3, art. 6);
- e. essere datata e sottoscritta dalla persona fisica, o dal titolare nel caso di impresa individuale, o da persona munita dei poteri di legale rappresentanza negli altri casi e allegare fotocopia di documento di riconoscimento valido;
- 2) **La dichiarazione sostitutiva** ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 in cui vengono dichiarati i requisiti di cui all'art. 3 del presente Avviso, per le persone fisiche:
- a. di essere iscritti presso il Registro delle Imprese della Camera del Commercio territorialmente competente per lo svolgimento di attività turistiche e ricreative di cui all'art. 2 della L. 17 del 2005, (allegare Visura Camerale);
- b. di possedere i requisiti di cui all'art. 2 della Legge regionale 9 maggio 2017, n. 16 che sostituisce l'articolo 14 della l.r. 17/2005 (allegare documentazione probatoria);
- c. di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 10 della legge n. 575 del 31.05.1965 e successive modificazioni e integrazioni;
- d. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata o di concordato preventivo, che non sia a proprio carico in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni né il soggetto versato in stato di sospensione dell'attività commerciale;
- e. che nei propri confronti non sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- f. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana;
- g. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana;
- h. di non avere alcuna lite pendente con il Comune di Montebello Jonico e di non essersi reso inadempiente o colpevole di negligenza nell'eseguire prestazioni per il Comune stesso o per altre Amministrazioni Pubbliche;
- i. di non essere stato condannato, in via definitiva, per occupazione abusiva di aree demaniali marittime nel biennio antecedente la pubblicazione del presente avviso.
- per le società, consorzi, associazioni e imprese in genere:
- i. di possedere la titolarità della rappresentanza legale per come risultante da scrittura privata autenticata, per così come previsto dall'art. 48 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. – La scrittura privata, autenticata ai sensi di legge, deve essere allegata all'istanza di partecipazione;
- j. di non trovarsi in alcuna causa di esclusione dalle procedure di gara con Enti pubblici;
- k. di non essere incorsi nell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- l. che l'impresa non si avvale dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 383/2001 oppure che l'impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge n.383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;
- m. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68) ovvero che l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68).
- 3) nel caso di consorzio, la dichiarazione nella forma dell'atto notorio di cui all'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal rappresentante legale, con indicazione dei consorziati costituenti il consorzio stesso;
- 4) **Dichiarazione di impegno** a sottoscrivere in caso di aggiudicazione, nei termini indicati dal Comune, il titolo concessorio;
- 5) **Dichiarazione di accettare**, senza riserva alcuna, tutte le condizioni espresse nel presente avviso nonché nelle norme da esso richiamate con particolare riferimento alla L.R. n° 17/2005 e s.m.i. e del P.I.R. e del Codice della Navigazione;
- 6) **Indicazione di un indirizzo PEC** a cui far riferimento per l'invio di ogni tipo di comunicazione;
- Il mancato inserimento nella busta dei documenti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6) con le indicazioni contenute nei suddetti punti, comporta **l'esclusione dalla gara**.

#### **Art. 6 - Modalità di autorizzazione delle domande**

Conformemente a quanto previsto dall'art. 37 del Codice della Navigazione Marittima, nel caso di concorso di più domande sullo stesso lotto (area), sarà preferito il concorrente che offrirà maggiori garanzie di proficua

utilizzo della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda qualitativamente e quantitativamente ai seguenti criteri di valutazione che assegnano un punteggio per un valore massimo (tali criteri intendono garantire all'Amministrazione che le aree oggetto di concessione siano effettivamente fruite – distanze e dimensioni struttura - e correttamente gestite – esperienza pregressa), valutando:

- 1) La media delle presenze rilevate nella struttura ricettiva a monte della società e/o del concorrente partecipante calcolata sugli ultimi tre anni, dichiarata dal potenziale concessionario con le formalità previste del D.P.R. 445/2000 con particolare riferimento al richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 della stessa per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci - *Punteggio che va da 1 a 6.*
- 2) I soggetti candidati siano imprenditori attivi nel settore del turismo, riconosciuti dalla legislazione nazionale o regionale vigente:
  - a. Maggiore di cinque anni: *punti 2;*
  - b. Minore di cinque anni: *punti 1;*
- 3) Minore distanza dal mare (da indicare nella richiesta presentata dal concorrente)
  - a. Distanza <200 metri: *punti 2,*
  - b. Distanza > 200 metri: *punti 1.*

Per l'assegnazione degli specchi d'acqua, relative alle aree per la sosta e lo stazionamento di imbarcazioni oltre alle aree per punti di ormeggio attrezzato per la nautica da diporto, si terrà conto dei seguenti criteri di valutazione:

- I. assistenza giornaliera per le operazioni di varo/alaggio;
- II. assistenza giornaliera per le operazioni di ormeggio e disormeggio;
- III. custodia e verifica giornaliera, diurna e notturna, degli ormeggi;
- IV. presenza giornaliera di un responsabile per i rapporti con l'utenza;
- V. radio comunicazione su canale 16 VHF (156.8 MHz);
- VI. disponibilità di imbarcazione per le operazioni di salvamento in mare e/o primo soccorso;
- VII. sistemi di raccolta di rifiuti con idonei contenitori per la raccolta differenziata;
- VIII. presenza di idonea unità igienica accessibile ai disabili;
- IX. formazione e tenuta del registro dei natanti ormeggiati;
- X. servizi di noleggio barche e diving (immersione), anche mediante accordi con aziende, associazioni e imprenditori locali;
- XI. servizio di pescaturismo;
- XII. disponibilità di punti d'ormeggio, a titolo gratuito, per le Amministrazioni.

Tali criteri dovranno essere dichiarati dal concorrente, in fase di partecipazione, su carta libera sottoforma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e ad essi sarà attribuito un punteggio massimo di *12 punti*.

In caso di parità sullo stesso lotto (area), qualora risulti impossibile assegnare le aree secondo i criteri suindicati i partecipanti saranno invitati a formulare offerta a maggior rialzo rispetto al canone concessorio minimo previsto, secondo legge, per l'area richiesta.

#### **Art. 7 - Espletamento della gara e disposizioni varie**

Ciascuna offerta, **pena l'esclusione**, dovrà riguardare un solo lotto (area) e l'intera superficie dello stesso specificati nell'art. 1, e individuati nella tavola allegata al presente avviso, stralciato dall'adottando PCS; L'assegnazione del lotto interessato avrà luogo anche in presenza di una sola domanda valida.

La commissione di valutazione, appositamente nominata dal Responsabile del Settore Urbanistica, esaminate le domande pervenute, formulerà la graduatoria tra i partecipanti e provvederà all'aggiudicazione in via provvisoria con redazione di apposito verbale. L'aggiudicazione diverrà definitiva solo a seguito delle risultanze dei controlli previsti in merito all'art. 91 del D.lgs. n. 159 del 2011 e s.m.i., autocertificate in sede di richiesta.

La concessione demaniale marittima sarà rilasciata esclusivamente sotto gli aspetti demaniali e previo versamento del canone demaniale e dell'addizionale regionale oltre alla costituzione di un deposito cauzionale pari a due annualità del canone o, in alternativa, stipulando una polizza fidejussoria di pari importo; il concessionario avrà l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata alla scadenza della concessione demaniale marittima per la stagione balneare 2020, senza che ne derivi un diritto di insistenza. Ai fini dello svolgimento della gara, per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla L.R. n. 17 del 2005, al Codice della Navigazione e a tutte le norme in materia di Demanio Marittimo.

Tutte le spese, nonché le imposte e tasse vigenti al momento della stipulazione dell'atto autorizzativo, saranno a carico dell'aggiudicatario. Lo stesso dovrà presentarsi per la sottoscrizione della concessione, a semplice avviso del Comune, effettuato a mezzo di raccomandata A/R, o avviso tramite PEC.

### **Art. 8 – Commissione giudicatrice**

La Commissione giudicatrice sarà composta, ai sensi del comma 2 dell'art. 84 del d. lgs. n. 163 del 2006, da un numero dispari di componenti, appositamente individuati con provvedimento del Responsabile del Settore V Urbanistica e Patrimonio dell'amministrazione concedente.

La Commissione, presieduta dal Responsabile del Settore V del Comune, sarà istituita successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Su ogni criterio, i commissari si esprimono collegialmente, al fine di assegnare il punteggio nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 6 del bando.

### **Art. 9 - Responsabile del Procedimento**

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, della legge n. 241/1990 e s.m.i., è l'arch. Paolo Calabrò, Responsabile del Settore V – Urbanistica e Patrimonio, nominato con Decreto Sindacale n. 51/2022, del 14.09.2022.

### **Art. 10 – Pubblicazione dell'avviso**

Il presente avviso sarà pubblicato, per 15 (quindici) giorni consecutivi presso l'Albo Pretorio (on line) del Comune di Montebello Jonico ai fini della presentazione di domande concorrenti, presso il sito istituzionale del Comune all'indirizzo web: <http://www.montebellojonico.it/> e presso l'Albo della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria.

### **Art. 11 – Disposizioni finali**

Ai fini dello svolgimento della procedura ad evidenza pubblica, per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia e alle disposizioni di cui al Codice della Navigazione e relativo Regolamento di esecuzione, nelle parti in cui sono compatibili con i principi di matrice europea quali la libertà di concorrenza, la libertà di prestazione dei servizi e di stabilimento, la parità di trattamento, la non discriminazione, l'imparzialità, la trasparenza e la pubblicità.

Al fine di ottenere qualsiasi chiarimento inerente alla documentazione necessaria alla partecipazione al presente avviso e per prendere visione degli elaborati tecnici (planimetria e altri attinenti al medesimo avviso) gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del Procedimento, Responsabile del Settore V - Urbanistica e Patrimonio del Comune di Montebello Jonico, previo appuntamento, nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì di ogni settimana, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, presso il Palazzo Comunale – Piazza Municipio – Montebello Jonico, sede del predetto Settore.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., si informa che il titolare del trattamento dati è l'Amministrazione Comunale di Montebello Jonico e che lo stesso trattamento viene effettuato nel rispetto della normativa medesima. Per quanto non specificato si rinvia alla normativa vigente. La partecipazione all'Avviso da parte dei soggetti interessati comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni ed obblighi in esso contenuti.

Avverso il presente Avviso Pubblico potrà essere proposto ricorso entro 60 gg dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale e, per motivi di legittimità, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 gg dalla pubblicazione stessa.

Allegati:

Allegato 1] – Planimetria con individuazione delle aree;

Allegato A] – Istanza di partecipazione;

Allegato B] – Dichiarazione sostitutiva di certificazione;

Allegato C] - Dichiarazione sostitutiva di certificazione – Dichiarazione unica di impegno e di accettazione;

Allegato D] - Dichiarazione sostitutiva di certificazione – Dichiarazione indirizzo PEC.

Montebello Jonico, 02.03.2023

Il Responsabile  
del Settore V – Urbanistica e Patrimonio  
Arch. Paolo Calabrò

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93.  
Il documento originale è detenuto presso gli atti  
del Settore V Urbanistica e Patrimonio